REGOLE,
O SIANO
CONSTITUZIONI
DA OSSERVARSI
DALLE TERZIARIE
DELL' ORDINE DE' SERVI,
PROPOSTE ALLE STESSE DA UN RELIGIOSO
DEL MEDESIMO ORDINE.

IN BRESCIA MDCCLXIII.
Dalle Stampe di GIAMBATISTA BOSSINI
CON LICENZA DE' SUPERIORI.

RELIGIOSISSIME
FIGLIE
NEL SIGNORE

ESpongo a Voi la maniera faciliſſima di avvanzarvi ſempre più in quella perfezione, che, atteſo lo ſtato che profeſſate, ſiete tenute di proccurare. Che grave danno ſarebbe mai il voſtro, ſe dopo eſſervi conſagrate al Celeſte Spoſo Gesù Criſto, in vigore poi di qualche inoſſervanza, vi diſcoſtaſte da Lui, quindi è, che a Voi ſi offeriſcono le ſeguenti Regole, acciò ſempre tenendole ſotto degli occhj, poſſiate più facilmente eſequirle. Siate pure ſicure, che adempiendo Voi al voſtro debito, quel Dio Padre delle miſericordie, che ſi compiacque con la ſua grazia d' invitarvi ad eſſere Serve della ſua gran Madre Maria Addolora-

ta , col compiangere Voi le pene da Lei ſofferte nella vita , e morte del ſuo dolciſſimo Figlio , vi ſomminiſtrerà pure forze baſtevoli per eſequire le obbligazioni a Voi ingiunte .

CA-

CONSTITUZIONI DELLE SORELLE DEL TERZ' ORDINE DE' SERVI COLLEGIATE.

CAPITOLO PRIMO

Del Coro .

SIccome tutta la Corte Celeſtiale s' uniſce in Paradiſo a dar continue lodi alla Maeſtà Divina , che viſibilmente gli è preſente ; così tutte le Religioſe , le quali avendo abbandonato il Secolo ſi ſono dedicate al ſuo Santiſſimo Servizio , devono unirſi in Coro a lodare , e glorificare il noſtro benigniſſimo Creatore , e Redentore con recitare quotidianamente l' Uffizio Divino alla preſenza del Santiſſimo Sacramento , che sù l' Altare s' adora .

Tutte dunque le Religioſe , che non ſiano diſpenſate dalla Madre Priora , o non ſiano legittimamente impedite dalle loro obbedienze , o da qualche indiſpoſizione , devono per regola intervenire al Coro per recitare il Divino Uffizio , e nell' andarvi devono uſare ogni preſtezza , ſenz' aſpettare l' ultimo ſegno per non averſi a correre , ma poterviſi incamminare con paſſo grave , con divozione , modeſtia , e ſilenzio ; coſicchè anche nell' eſterno dimoſtrino , che vanno a lodare Iddio . Nell' entrare in Coro , e nell' uſcire faccino meno ſtrepito che poſſino sì nel camminare , che nell' aprire , e nel chiu-

dere le porte, di modo che in ogni loro atto appariſca la modeſtia Religioſa; ed acciocchè le più lente, e quelle che per vecchiezza, o per altro impedimento foſſero un poco lente poſſino ritrovarſi ancor eſſe a principiare l' Uffizio aſſieme con le altre, ſarà bene, che ſubito ſuonato l' ultimo ſegno non ſi principj, ma ſi tardi un poco, nel qual tempo quelle che già ſi trovano in Coro potranno trattenerſi in adorare il Santiſſimo, ed eccitare maggiormente lo ſpirito a lodare con attenzione, e divozione il Signore. Succedendo poi che alcuna giunga dopo principiato l' Uffizio, e queſta non abbia terminati dieci anni di Religione, dirà ſinceramente alla Superiora la cauſa del venir tardi al Coro, e ſe le viene accordata, bacierà la terra, e anderà al ſuo luogo, e quando nò, ſi fermerà in ginocchio ſin che la Superiora non le faccia cenno di levarſi, e allora baciata la terra, anderà alla ſua Sedia; quelle poi che hanno compito dieci anni di Religione, venendo tardi, baſterà che bacjno la terra, o la pazienza, e vadino al ſuo luogo; nè mai alcuna eſca dal Coro ſe non ſe terminate per allora tutte le comuni Funzioni ſenza licenza della Madre Priora, o di chi preſiede in ſua vece: uſcita poi che ſia alcuna dal Coro, e ritornandovi, baſterà che baci la pazienza, e ritorni al ſuo luogo.

Principieranno l' Uffizio ſecondo la Rubrica dell' Uffizio Romano, e della Religione, dicendo di più l' *Ave Maria*, ſino alla ſeconda parte avanti il *Deus in adjutorium* ec.

Tutte le Religioſe devono avvertire nel dire l' Uffizio di non correre, e precipitare le parole per ſpeditezza di lingua, o per affari particolari, o per altre cauſe, ma devono ſalmeggiare mediocremente adagio, con

prof-

profferire tutte le parole distintamente, con tenere sempre alta la voce come s' è principiato, e con fare le pause, e punti dove si deve, avvertendo di lasciar sempre finire il versetto da una parte, prima che l' altra cominci, e sopra il tutto schivare le dissonanze delle voci, cosicchè una non sia alta, e l' altra bassa, ma devono essere tutte uniformi, e concordi, in somma trattandosi di lodar Iddio, si deve salmeggiare con tale aggiustatezza, e divozione interiore, ed esteriore, che possa dirsi essere un coro d' Angioli, e non di semplici Donne.

Nelle Domeniche, ed altre Feste, massime nelle solenni si deve dire l' Uffizio un poco più adagio degli altri giorni; e perchè nel recitare l' Uffizio non si commettino errori, la Madre Priora dichiarerà la sua Vicaria, o qualche altra Religiosa per Regolatrice del Coro, a cui sì le Eddomadarie, come le Versiculari in occasione di qualche difficoltà, o dubbio, averanno da ricorrere per intendere ciò che si debba dire; ed a questa sola Regolatrice appartenerà correggere gli errori, che potessero incorrere nel recitare l' Uffizio, mentre nessun' altra, fuori delle Superiore, averà da ingerirsi a correggerli pubblicamente: quella Religiosa poi che averà fallato, si ricorderà di baciare la terra, abbenchè non le venga comandato.

Sarà poi debito della Madre Priora di determinare l' ora di recitare il Mattutino, e le altre Ore, proccurando però di uniformarsi alli Conventi circonvicini, ma però suonato il primo segno di andare in Coro, si doverà tardare mezz' ora per dar tempo alle Madri di levare.

A Prima si leggerà il Martirologio, in cui si contengono

gono li Santi, che la Chiesa venera in tal giorno, e che si propone da imitare, e di pregarli ad intercedere per noi. Terminata Prima, si farà ogni giorno in tutto l' anno mezz' ora d' orazione mentale, ed acciocchè vi concorrano tutte, subito finito Mattutino si darà un segno con la Campanella per recitar Terza, Sesta, e Nona; ogni giorno sia festivo, o feriale s' anderà al Coro in tempo che il tutto possa esser terminato un quarto d' ora avanti che si suoni la Campanella d' andare in Refettorio la prima volta a desinare, e così parimenti alla sera dopo finita ogni cosa in Coro, doverà correre un quarto d' ora prima che si principj a suonare per la Cena.

Il Vespro si dirà nell' ora, che si suol dire nelle altre Chiese, ma non vi si doverà unire immediatamente la Compieta, perchè questa si deve dire più tardi; e dopo si deve fare in tutto l' anno mezz' ora d' orazione mentale, fuorchè quando si averà a recitare il Mattutino con le Laudi dell' Uffizio de' Morti. Alla Madre Priora poi toccherà determinare di qual Libro si debbano servire per la Meditazione da farsi dalla Comunità in Coro; avvertendo però che nei Venerdì si faccia la Meditazione del Signore intorno alla sua Passione, ed alla sera pure del Venerdì sopra i Dolori di Maria Santissima. Occorrendo poi, che alcuna per infermità, o altro legittimo impedimento non potesse intervenire all' Uffizio Divino in Coro, dirà secondo che prescrive la Regola antica al Capitolo sesto, ovvero ciò, che gli verrà prescritto dal Padre Correttore, o dalla Madre Priora.

Dopo Compieta si reciteranno ogni giorno divotamente le Litanie della Beata Vergine; ogni sera parimente si reciterà in Coro il *Stabat Mater*; ne' Venerdì,

e nelle

e nelle Feste si aggiugnerà la Corona de' Sette Dolori con li Misterj ; nelle terze Domeniche di ciascun mese, e nella Domenica di Passione per acquistare l' Indulgenze concesse da' Sommi Pontefici alla nostra Religione , ed ai Divoti della Madre Santissima Addolorata ; si farà dopo Vespro , o dopo Compieta la Processione attorno il Chiostro , precederà la Religiosa più giovane portando la Croce innalzata , e seguiteranno tutte le Religiose ordinatamente a due a due , e nel mezzo di queste saranno due Eddomadarie , le quali principieranno in Coro il *Stabat Mater* , e proseguiranno con voce alta fino che dura la Processione , alla quale interveniranno anche le Educande. L' Esame poi della coscienza lo faranno a suo comodo avanti però d' andare a letto .

Si avverte che nel principio del Mattutino si dica : *Aperi Domine* , e il *Domine in unione* ; alle Ore poi, Vespro , e Compieta il *Domine in unione ec.* Subito detto l' *Actiones nostras ec.* ed al *Deus in adjutorium* si faranno il segno della Croce. Al *Gloria Patri ec.* s' inchineranno alquanto , così pure nell' ultimo verso degli Inni , nel penultimo verso del Cantico *Benedicite omnia ec.* nel verso *Sit nomen Domini benedictum* , e quando si nomina il Santissimo Nome di Gesù , e di Maria , e di quel Santo , di cui in quel giorno si fa l' Uffizio .

CAPITOLO SECONDO

Della Santa Messa .

IL Sacrifizio della Messa è il più prezioso Tesoro di Santa Chiesa , e Mistero che comprende l' abisso della Carità divina verso il genere umano , poichè in esso

esso, mediante le parole profferite dal Sacerdote, si fa la consecrazione del preziosissimo Corpo, e Sangue di Gesù Cristo Signor nostro, ed il medesimo Gesù col ministero pure del Sacerdote offerisce se stesso all' Eterno Padre, e si fa la commemorazione della sua Santissima Passione, questo Sacrifizio in somma è l' istesso in sostanza, che quello il quale si fece una volta sù la Croce nel Calvario, e si rinnova ogni volta, che si celebra la Santa Messa, ma però senza effusione di Sangue. Santa Chiesa conoscendo la gran gloria, che si dà a Dio, e quanto profitto ne ricavino le Anime, obbliga ciascun fedele ad ascoltarla ogni festa, e in questo Capitolo si obbliga ogni Religiosa ad ascoltarla ogni giorno, quando non sia legittimamente impedita, nel qual tempo a nessuna sarà lecito di andare alla Porta, o al Parlatorio; che appunto per tal fine si ordina dover chiudere la Porta del Convento subito dato l' ultimo segno della Messa non solo ne' giorni festivi, ma anche ne' giorni feriali, quando vi sii una sola Messa.

CAPITOLO TERZO

Del Suffragio de' Morti.

SE è atto di gran carità sollevare con Orazioni, e Suffragj, ed altre opere pie tutte le povere Anime del Purgatorio; il sollevare però le Anime di quei Defonti, o Defonte a' quali abbiamo qualche obbligo, non solo è atto di carità, ma può dirsi di giustizia: onde morendo qualche Monaca di questo nostro Monastero, quando anche fosse Novizza, si dirà in Coro tutto l' Uffizio de' Morti con l' intervento della Messa cantata, ed

alcune

alcune Messe basse mentre è esposto il Cadavere in Chiesa ; di poi se gli faranno le altre Esequie secondo il Capitolo Decimosesto dell' antica Regola .

CAPITOLO QUARTO

Del Digiuno .

FRa li rimedj spirituali per domare la carne non tiene l' ultimo luogo il Digiuno spesse volte replicato , perciò oltre li Digiuni comandati da Santa Chiesa , vi sono anche li Regolari da osservarsi dal nostro Ordine.

Li Digiuni Regolari secondo l' antica Regola delle Terziarie Servite nel Capitolo Undecimo sono dalla prima Domenica dell' Avvento , fino alla Natività di nostro Signor Gesú Cristo , e tutti li Venerdì dell' anno ; succedendo poi che nel Giovedì , o nel Sabato sia qualche Vigilia con Digiuno comandato dalla Chiesa , o qualche Vigilia delle Feste della Beata Vergine , che quivi sotto si nomineranno , o Vigilia di qualche Santo del nostro Ordine , che abbia l' Uffizio di prima , o seconda classe con l' ottava , in tal caso si digiunerà in dette Vigilie , e la Madre Priora da se sola potrà dispensare tutta la Comunità dal Digiuno del Venerdì , come pure in qualche altra straordinaria occorrenza secondo che a lei parerà spediente , o di convenienza. Le Festività poi della B. Vergine , che nell' Ordine de' Servi hanno le Vigilie con Digiuno sono le seguenti , cioè la Festa della Purificazione , della Concezzione , Natività , Annunciata , Visitazione , e Presentazione , oltre l' Assunta , che è Vigilia di precetto ; si digiunerà parimenti nella Vigilia del nostro S. Filippo Benizj , e di qualunque

que altro Santo, o Santa del noſtro Ordine, di cui ſi faccia l' Uffizio di prima, o ſeconda claſſe.

Secondo l' antica Regola le Terziarie Servite non dovrebbono mangiar carne nè il Lunedì, nè il Mercordì come ſi vede nel Capitolo duodecimo, ſe non quando foſſero inferme, o molto deboli, ovvero ſe in tali giorni accadeſſe qualche Feſta principale.

Fuori dei digiuni, ed aſtinenze preſcritte dall' antica Regola alli Capitoli undecimo, e duodecimo, e gli aſcritti in queſto Capitolo, non ſarà lecito ad alcuna ſenza il conſiglio del Padre Correttore, e Confeſſore, e licenza della Madre Priora far altre Vigilie, o aſtinenze, anzi neppure praticare certe penalità, come portar cilicj, far diſcipline, o ſimili coſe che ſiano di aggravio del corpo, ſe prima non averà avuto la permiſſione dal Padre Confeſſore ordinario, il quale doverà in ciò unire il zelo del profitto delle anime alla cautela e prudenza, che è la Madre d' ogni virtù.

CAPITOLO QUINTO

Della Confeſſione, e Comunione.

ACciocchè le noſtre Religioſe ſi conſervino in grazia di Dio, e ſtiano maggiormente unite al vincolo della ſanta Carità al loro Spoſo Gesù, è neceſſario che tenghino ben cuſtodite, e purgate le loro coſcienze con li Santi Sacramenti della Confeſſione, e Comunione come l' antica Regola preſcrive al Capitolo ottavo, oltre di che ſi confeſſeranno, e comunicheranno tutte quelle Feſte, e giorni che ſarà ſtimato, e ordinato dal Padre Correttore, e Confeſſore ordinario, il quale

le ſtarà in attenzione con la Madre Priora che le Religioſe non s' intiepidiſchino nella frequenza di queſti Santi Sacramenti ; e dandoſi il caſo , che alcuna ſia diſubbidiente al Padre Confeſſore nella frequenza de' Santi Sacramenti ſenza legittima cauſa , doverà privatamente con caritatevoli eſortazioni , e ſalutifere riprenſioni ridurla a correggerſi ; ma ſe laſciaſſe nelle feſtività più ſolenni , meriterebbe un grave caſtigo , quale però ſi rimette all' arbitrio , e prudenza della Madre Priora ; e dandoſi il caſo , che una ſtaſſe tre meſi ſenza confeſſarſi, e comunicarſi , oltre le pene arbitrarie , che ſi ſaranno aſſegnate di concerto del Padre Correttore , e Madre Priora , queſti doveranno privarla del Parlatorio , e proibire a tutte le Religioſe , ed Educande , e Serve , che neſſuna la debba praticare , nè parlarle , conſiderandola come un membro reciſo , e indegno di ſtar unito in corriſpondenza con le altre ; per non mancare però alla carità ſi aſſegnerà pubblicamente qualche pia e zelante Religioſa , che tal volta le parli per ridurla al pentimento , ed all' emenda .

Per prepararſi poi come conviene , e per confeſſarſi , e comunicarſi degnamente , e con frutto , ſarà un buon ajuto il figurarſi , che quella ſia l' ultima Confeſſione , e Comunione , che potrà fare in vita ſua , come può eſſere che ſucceda , mentre neſſuno sà , ſe non Dio , in qual età , in qual tempo , in qual giorno , in qual ora s' abbia a morire .

Nel preſentarſi al Confeſſionario ſi doverà andar in ordine , e le prime doveranno eſſere le Novizze , e tra queſte le ultime veſtite, ſeguiteranno poi le Profeſſe ordinatamente andando ſempre prima quelle che ſono più giovani di Profeſſione ; da queſta regola però ſi eccettuano

tuano la Madre Priora, Vicaria, e Cancelliera, e quella, che sarà di assistenza alla Cucina, le Convalescenti, e quelle, che con ragionevole motivo averanno ottenuta la licenza dalla Madre Priora.

Si guardi ogn' una sia Religiosa, Educanda, o Serva di parlare di quelle cose, che averà dette, o sentite in Confessione, o Conferenze, perchè ciò può portare grandi inconvenienti, e se vi sarà chi trasgredisca questo importante ricordo, meriterà d' essere corretta, e ripresa dalla Madre Priora, la quale doverà invigilare, che tutte in tempo che non si salmeggia stieno più lontane che sia possibile dalla Porta del Confessionale, per non incorrere in pericolo di udire le Confessioni di chi attualmente si confessa.

CAPITOLO SESTO

Dell' elezione del Confessore ordinario.

QUelle Religiose, che non sono confessate da' Religiosi de' Servi per esser lontane da' Conventi de' Padri, nè hanno facoltà di mantenerli a' loro Collegj, doveranno ogni tre anni eleggere un Sacerdote Secolare approvato per Confessore dall' Ordinario della Diocesi di Uomini, e Donne, del quale si farà l' elezione avanti il terminar del attuale, il quale dopo che sarà passato nel Capitolo, si doverà levar la Patente dal Reverendissimo Padre Provinciale avanti che eserciti l' ufficio di attual Confessore, e per esser Sacerdote Secolare, di se doverà anche ottenere la permissione dall' Ordinario della Diocesi.

CAPITOLO SETTIMO

Della cuſtodia della Lingua .

DUe mali tra gli altri commette la lingua, uno parlando quando ſi deve tacere , e l' altro parlando non come conviene , per cuſtodire la lingua delle noſtre Religioſe acciò non incorra in alcuno de' detti mali , ſi dirà in queſto Capitolo come debba parlare , ed ora , e quando debba tacere con oſſervare il ſilenzio . Si doverà tacere , ed oſſervare il ſilenzio in Coro maſſimamente quando ſi recita il Divino Uffizio , e ſi fa la Meditazione , o qualche altro pio Eſercizio , quando le Religioſe ſtanno preparandoſi per la Confeſſione , e Comunione , e quando ſi celebrano le Sante Meſſe , o ſi fanno altre Funzioni Sacre in Chieſa , e ſe alcuna delle Giovani foſſero ſolite a mancare in ciò notabilmente , la Madre Priora farà che ſi ſeparino di luogo quelle , che ſogliono parlar aſſieme , e quando non giovaſſe , ordinerà che faccino le Verſicularie una ſettimana intiera ; e ſe foſſero anziane, doverà correggerle privatamente, o pubblicamente come parerà alla ſua prudenza , acciocchè s' aſtenghino in avvenire per non dar mal eſempio alle Giovani ; finalmente ſi proibiſce il parlar in Coro in ogni tempo, che poſſa eſſer di qualche diſturbo alle Religioſe , che fanno orazione , e ſi eſorta , che ſopra chi traſgrediſce a paleſarla alla Superiora acciocchè o in pubblico , o in privato la corregga , o puniſca a proporzione della mancanza , e perchè troppo preme , che neſſuna in Coro venga ſturbata , ſi guarderà ognuna di far ſtrepito , e d' infaſtidire le altre col fare ſotto voce orazione ; eſſendo poi talvolta neceſſitata di parlare anche

quan-

quando tutte le Madri ſono unite nelle occaſioni ſopraddette, ciò ſi faccia con breviſſime parole, e con voce baſſa.

Si oſſerverà pure il Silenzio in Refettorio come s' è detto altrove. In oltre nelle comuni faccende, alle quali devono intervenire tutte le Religioſe per operare, come nel far il pane, o altro, ſi permette bensì il dire qualche parola con modeſtia, coſicchè non ſia alta la voce, e molto meno ſi facciano ſchiamazzi, ſopra di che doverà la Madre Priora invigilare, e occorrendo porvi il rimedio ſecondo che giudicherà eſpediente.

Quando poi le Madri ſono radunate in Capitolo, o in Diſcretorio per deliberare ſopra qualche intereſſe, e molto più quando ſi dicono le colpe, devono oſſervare eſattiſſimamente il Silenzio ſenza mai parlare, ſe non quando alcuna di loro foſſe interrogata da chi preſiede alla Radunanza, e allora riſpondere; ſi doverà uſare tutta la modeſtia e riſpetto, e ſe mai vi foſſe chi ardiſſe parlare in pubblico in tali occaſioni ſenza licenza, doverà eſſer ſeveramente corretta in pubblico, ma chi parlaſſe in modo, che foſſe di offeſa, o di poco riſpetto, o poca riverenza del Congreſſo, in cui ſi trova, o di qualche particolare Religioſa, maſſimamente delle Superiore, o della Superiora, doverà eſſere rigoroſamente punita, e privata del poter ballottare per due anni.

Dalla prima Domenica di Quareſima ſino alla terza di Settembre dopo la Menſa sì della mattina, come della ſera, ſi doverà ſempre fare un' ora, o almeno mezza di ricreazione, ſubito terminata l' ora di ricreazione ſi farà un' ora, o almeno mezza di Silenzio, ed acciocché ſiano avviſate, ſi darà il ſegno con il Campanello. Sarà poi incombenza della Madre Vicaria invigilare, che

ſi oſ-

ſi oſſervi il Silenzio, e ſe non baſteranno li ſuoi avviſi, e correzioni con chi mancaſſe, doverà portarne la notizia alla Madre Priora, acciocchè queſta con la ſua autorità, e prudenza le ponga rimedio. Occorrendo poi alle Portinare di chiamare alcuna al Parlatorio in tempo di Silenzio, lo faccia con minor ſtrepito che ſia poſſibile, anzi ſe non v' è urgente biſogno, o grande convenienza in riguardo alle perſone di qualità, o foreſtiere, doveranno aſtenerſi totalmente dal chiamarle.

Le noſtre Religioſe ſono in obbligo di cuſtodire la lingua, che non parli coſa, che non ſia appartenente al ſuo ſtato, conviene allo ſtato di Religioſa il parlar con dolcezza, con manſuetudine, con affabilità, con corteſia, e con voce che non ſia troppo alta, e maggiormente conviene, per non offendere Iddio, il parlar ſempre con verità ſenza mai dir bugia, ſempre con ſincerità di cuore, e mai con adulazioni, e doppiezze, ſempre con pace e quiete, e mai con conteſe, ſempre con dir bene del proſſimo, ſenza mai mormorare d' alcuno, nè d' alcuna, ſenza mai ſcuoprire gli altrui difetti a chi non ſi deve, e non può rimediare, ma ſopra tutto ſi proibiſce ſotto rigoroſe pene a non ſcuoprir mai a perſone di fuori li difetti, e mancanze d' alcuna noſtra Religioſa, nè paleſare li ſecreti della Religione, che poteſſero apportare qualche pregiudizio al pubblico, o al privato; e finalmente conviene alle Religioſe parlar ſempre oneſtamente ſenza mai profferir parola, che foſſe indecente, ſenza mai parlar d' amori ſenſuali, nè tampoco far diſcorſi in materia di Matrimonj. Se mai ſi ſcuopriſſe, che qualcuna parlaſſe, o diſcorreſſe in altro modo, ſarà in debito la Superiora di avviſarla per la prima volta con amorevolezza, per la ſeconda correg-

gerla ſeveramente ; ed alla terza punirla in pubblico , o in privato più o meno ſecondo la gravità della colpa commeſſa .

CAPITOLO OTTAVO

Del Refettorio .

SIccome le Religioſe s' uniſcono inſieme in Coro in certe ore a lodare Iddio , così è di ragione , che in determinato tempo e luogo ſi ritrovino unite per reficiarſi col cibo , perciò ſi determina , che un quarto d' ora dopo finite le Ore in Coro ſi ſuonerà il primo ſegno d' andare in Refettorio a deſinare , e parimente alla ſera ſi ſuonerà il primo ſegno un quarto d' ora per lo meno dopo che la Comunità averà detto Compieta , e terminate le altre ſolite divozioni come ſi è accennato altrove , acciocchè le Officiali , ſenza laſciar il Coro , poſſino eſequire le loro incombenze , e intervenire alla Menſa comune con le altre . Dal primo ſegno di Refettorio ſino al ſecondo , ſi doverà laſciar correre un poco di tempo per dar comodo a tutte di ritrovarſi alla Benedizione della Menſa .

La detta Benedizione , come pure il Ringraziamento ſi faranno mattina e ſera conforme ſi preſcrive nel Breviario ſul fine , con qualche aggiunta che pratica la noſtra Religione de' Servi .

Data la Benedizione , ſi poneranno tutte a ſedere ſecondo l' anzianità della Profeſſione , quando non foſſe diſpoſto altrimenti dalla Madre Priora , quale doverà aver il primo luogo , di poi la Madre Vicaria . Eſſendo dunque tutte poſte al ſuo luogo , devono eſſere ſubito pron-

pronte le Serve con ſpeditezza a portar in Tavola ciò che ſarà da portarſi, ed acciocchè queſte non ſtiino con noja e faſtidio, ſi doverà fare in modo, che con ogni poſſibile celerità ſi ponga in vicinanza ogni coſa all' ordine, quando anche ſi doveſſero porvi più perſone, che abbino incombenza di miniſtrarle; avvertendo che vi ſia ſempre uguaglianza poſſibile con tutte, a riſerva delle Inferme, o Convaleſcenti.

Non ſi aſpetti mai l' ora del Refettorio a mandar il cibo alle Inferme, o Convaleſcenti, ma ſe gli provveda prima, o dopo, acciocchè le Infermiere poſſino intervenire aſſieme con la Comunità alla Menſa.

Tutte le Religioſe che non ſiano legittimamente impedite per qualche obbedienza, o per indiſpoſizioni, o non abbino licenza dalla Madre Priora, doveranno trovarſi alla Benedizione della Menſa per mangiare in Refettorio con le altre, e il ſimile dovranno fare quelle convaleſcenti, le quali già ſono rimeſſe in ſtato d' andare girando per il Monaſtero al Parlatorio, perchè ſe poſſono ciò, potranno anche andare in Refettorio con le altre.

Se alcuna capitaſſe al Refettorio dopo fatta la Benedizione, bacierà la terra in vicinanza della ſua Tavola, e anderà al ſuo luogo, ſe però o per vecchiaja, o per qualche indiſpoſizione non poteſſe, ſarà ſufficiente che baci la pazienza, il che ſarà cura della Madre Priora riconoſcere chi poſſa, o non poſſa baciare la terra.

Neſſuna Religioſa avrà da prenderſi la libertà d' uſcire dal Refettorio dopo fatta la Benedizione, nè di levarſi dalla Menſa finchè queſta dura ſenza licenza della Madre Priora, cui ſi doverà far chiedere da qualche Serva, quale ottenuta bacierà la pazienza, e poi ande-

rà dove gli occorre, e potendosi doverà ritornare col baciare la Pazienza in Refettorio.

Ogni giorno si doverà fare la lettura spirituale alla Mensa, al desinare leggerà una Religiosa che sii deputata dalla Madre Priora, ed alla sera una delle Educande, nel leggere una e l' altra, nei punti principali devono fermarsi un poco; prima di principiare la lettura quella che averà da leggere stando in piedi si farà il segno della Croce, dicendo ad alta voce: *In nomine Domini nostri Jesu Christi. Amen.* Poi dirà il titolo della materia che ha da leggere, e postasi a sedere, leggerà con alta, chiara, e intelligibile voce che si possa intender da tutte ciò che si legge, e dandosi il caso, che nel leggere si commettesse qualche errore, nessuna doverà prendersi la libertà di correggere, se non la Superiora.

Circa li Libri spirituali da leggersi alla Mensa sarà incombenza della Madre Priora di determinarli secondo che a lei piacerà; ricordandole però che due volte alla settimana in Refettorio, o in Capitolo doverà far leggere la Regola, ed una volta per settimana un testo della Regola di S. Agostino in volgare, con l' espressione del Padre Maestro Richiedei Domenicano, o di qualche altro Soggetto.

Benchè doverebbe durare la lettura spirituale tutto il tempo della mensa, ad ogni modo la Madre Priora potrà talvolta farla finire prima di detto tempo, con tutto ciò però si doverà osservare il Silenzio, nè questo s' intenderà mai dispensato, se non quando in certe occasioni la Madre Priora espressamente dirà che lo dispensa; e se qualche Religiosa si facesse lecito con frequenza notabile senza necessità, doverà la Priora separarla da quelle, con le quali è solita parlare, e se ciò non giovasse,

vasse , doverà obbligarla a partir subito dalla Mensa , e andare sul Pulpito a leggere ad intelligenza di tutte fino al Ringraziamento ; se in caso poi che alcuna avesse ardire in tempo della mensa alzar la voce contro della Priora , o Spenditora , o della Dispensiera , o altre Officiali della Cucina , o Cantina , e molto più se arrivasse a tal eccesso di gittar in mezzo del Refettorio la Pietanza , o altre cose per disprezzo , doverà per la prima volta porsi in ginocchio in mezzo del Refettorio , e chiederne umilmente perdono ad alta voce alla Madre Priora , ed alle altre Madri dello scandalo dato , ed ivi fermarsi sinchè venga mandata a Tavola dalla Madre Priora , la quale sarà in debito per esempio delle altre farle prima qualche correzione. Non osservando le Educande il dovuto silenzio , o facendo qualche atto di pubblico disprezzo , doverà la Maestra correggerle , o punirle pubblicamente , e se essa fosse troppo indulgente , o troppo trascurata , la Madre Priora correggerà , o punirà la Maestra , o le Educande che averanno errato .

CAPITOLO NONO

Della Povertà , Castità , ed Ubbidienza .

BEnchè le Terziarie non facciano voto solenne della Povertà , nondimeno saranno tenute di osservarla, non solo per essersi cotanto raccomandata dal nostro Legislatore S. Agostino al Cap. 3. della sua Regola sotto di cui vivono le nostre Terziarie , con tutto l' Ordine , ma molto più se desiderano di piacere al loro Sposo Gesù Cristo , mentre non gli sarà mai grata quella , che si consacra a Lui , e con le opere si diporta diversa da' di

Lui ſacroſanti Conſiglj ; ſarà dunque debito di ciaſcheduna ſubito che ſarà Profeſſa di fare la ſua ſpropria nelle mani della Madre Priora , alla quale le conſegnerà tutto il ſuo avere così mobili , come dinari , di poi le chiederà per carità ciò che le ſarà neceſſario per ſuo uſo, la quale glielo doverà conſegnare con prudenza , e carità ſecondo conoſce il ſuo biſogno ; ma ſe la Superiora mancaſſe in qualche coſa per qualche giuſto motivo , non doverà la Suddita dolerſi , ma ſopportare con pazienza ,conſiderando che tutto quello , che nella Religione le manca in queſta vita , le ſarà dal celeſte Spoſo con grande abbondanza conceſſo nell' altra , quando lo ſopporti come deve : doverà poi la Madre Priora mettere tutto quel mobile , che non averà conſegnato alla Novizza nell' Armario comune , ſenza riſervar cos' alcuna per ſe ſteſſa ; il Dinaro poi della Dote , che non appartiene nè al Mobile, nè al Noviziato lo doverà mettere nel Depoſito per eſſere inveſtito , nè ſi doverà adoperar il dinaro delle Doti, nè quello de' Capitali per coſa alcuna ſenza il conſenſo della maggior parte , quando però non vi ſiano de' debiti da pagare ſenza aver con che pagarli , nel qual caſo ſarà lecito alla Priora di ſervirſi anco della Dote .

Doveranno dunque vivere ſempre vita comune all' eſempio de' Santi Apoſtoli , e benchè le venga conceſſo qualche Livello , o le ſia fatta qualche carità , ne doveranno dar conto di tutto alla Madre Priora , e ſe il ſuo Livello avanzaſſe lire dieci , lo metterà nel Depoſito, di poi lo leverà quando le farà di biſogno con il conſenſo della Madre Priora , avvertendo a tutte le Poſſeditrici di danaro , ſe deſiderano di avere il merito della ſanta povertà tanto grata al loro Spoſo Gesù Criſto , di

ſer-

ſervirſi de' loro averi come devono, cioè con il conſenſo della Superiora, o del Padre Correttore Ordinario, abbenchè ſe ne voleſſe ſervire in far Limoſine, o in far celebrar Meſſe, ricordandoſi ognuna, che vivono in comunità, e ciò che le vien permeſſo da godere, deve eſſer a ſcanſo della Comunità, nè ſia lecito il ricevere cos' alcuna ſenza farlo noto alla Superiora, ſe glielo laſcierà, lo goderà in pace, quando nò, doverà aver pazienza; nè meno deve far Regali ſenza il conſenſo della Superiora. Se alcuna averà data gran Dote al Monaſtero, non ſe ne doverà gloriare, nè la povera doverà inſuperbirſi vedendoſi ammeſſa al numero delle ricche: acciocchè la Religione non ſia giovevole alle ricche, e dannoſa alle povere, la Superiora ſarà tenuta di provveder a tutte di vitto, e veſtito ſecondo il biſogno di ciaſcheduna, a miſura però delle comuni facoltà.

Se qualche Religioſa ſuddita vorrà provvederſi di qualche coſa appartenente al vitto, o veſtito col proprio, doverà farlo col conſenſo della Madre Priora.

Sarà coſa molto lodevole che la Madre Priora abbia ſempre particolar cura delle più biſognoſe, e più ſproviſte per aver conſegnato tutto il ſuo alla Comunità.

Sopra tutto poi ſi raccomanda a ciaſcheduna di aver gran cura di cuſtodire, e conſervare con diligenza tutte le coſe della Comunità, conſiderandole come coſa che deve ſervire alle Spoſe di Gesù Criſto, e Serve di Maria.

Per ultimo ſi raccomanda a tutte di non dolerſi, ſe talvolta quello di una ſerva al biſogno dell' altra, anzi ſe qualcheduna abbondaſſe o per dono, o per Livello, ne doverà far parte alle più biſognoſe, non eſſendo di dovere, che vivendo in Comunità come amoroſe Sorelle, che una abbondi, e l' altra ſtenti.

Della Caſtità .

CIrca alla Caſtità ſingolar fregio delle Religioſe, che ſono Serve di Maria Regina del Cielo , e della Terra , ſi ricordi ciaſcheduna , che ſono in debito di imitare nella Caſtità Verginale la loro Santiſſima Padrona , che fu ſempre caſtiſſima, puriſſima Vergine , e Vergine Immacolata , per imitarla maggiormente s' obblighino tutte con voto ſolenne d' eſſere perpetuamente caſte , come Eſſa ſi obbligò con tal voto , ſecondo il comun parere , s' obblighino anco con voto di caſtità per godere li Privilegj conceſſi da' Sommi Pontefici all' Ordine de' Servi ; quindi ſi è ſtabilito che ciaſcuna Novizza in avvenire faccia pubblicamente il voto di perfetta , e perpetua Caſtità , conforme dichiarò Papa Leone X. con ſua Bolla li diecinove Dicembre dell' anno 1516. nel Concilio Lateranenſe ; e però non rimane altro da dire per affezionare le noſtre Religioſe alla ſtabiliſſima virtù della Caſtità , ma ſolo darle alcuni avvertimenti per ben cuſtodirla , ed oſſervarla in tutto il tempo della loro vita .

Il primo avvertimento è che cuſtodiſchino li ſenſi , ſpecialmente quelli della viſta , e dell' udito , col guardarſi di vedere coſe contrarie al loro ſtato , e dall' udire di parlar d' amori , e Matrimonj , come pure il ſentire cantar certe Canzonette ; finalmente , che neſſuna ſcriva , o ricevi lettere nè per ſe , nè per altri in materia d' amori ; come pure mai alcuna maneggi Matrimonj , quando ben anche ſi trattaſſe di qualche Parente , poichè , oltre l' improprietà che ſarebbe , che le Religioſe le quali hanno abborrito per ſe ſteſſe il Matrimonio , ſi faceſſero poi mezzane del medeſimo per altri ; queſto

avver-

avvertimento non ſolo ſarà di conſiglio, ma anche di proibizione di Regola, e toccherà alla Madre Priora a ben invigilare, e punire occorrendo chi traſgrediſce; non reſta però proibito il dare qualche buona informazione delle perſone in ordine alle quali ſi ricercaſſe con fine di Matrimonio.

Con queſti avvertimenti ben penetrati nel cuore, e con la grazia di Dio ſi deve ſperare, che mai neſſuna delle noſtre Religioſe ſia per cadere almen in alcun peccato eſteriore di ſenſo, e perciò qui non s' aſſegna alcun caſtigo; ma ſe mai accadeſſe il caſo, che alcuna per ſua mala fortuna cadeſſe, oltre ciò che preſcrive l' antica Regola al Capitolo Decimonono, ſi laſcia al zelo, e prudenza de' Superiori, e Superiore il punirla con quel rigore che meritaſſe l' enormità della ſua colpa.

Dell' Obbedienza.

E Finalmente in ordine all' Obbedienza ſappiano le noſtre Madri, che queſta è la virtù più neceſſaria alle perſone Religioſe che qualunque altra, perchè, come dice S. Gregorio con S. Agoſtino, l' Obbedienza fa acquiſtare tutte le altre virtù, che non ſi hanno, e cuſtodiſce quelle, che già ſono acquiſtate, e in fatti ſi oſſerva, che quella Religioſa è pia e divota, che è pronta all' obbedienza d' andar in Coro, di ſtarvi con ſilenzio, di non laſciar mai la Santa Meditazione, quell' altra che caritativa verſo il proſſimo, perchè obbediſce la Superiora, che raccomanda d' aſſiſtere con pontualità alle Inferme, ajutare in quel che può le Conſorelle ne' loro biſogni, ed a compatirle nei loro difetti; quell' altra Religioſa è pura, e caſta anche nell' interno, per-

chè

chè eſeguiſce con eſattezza li comandi di non trattenerſi in Parlatorio con uomini , che non ſiano Parenti ſenza l' Aſcoltatrice , di non addomeſticarſi in alcun luogo con gioventù di qualunque ſeſſo , in ſomma eſaminando ogni altra virtù , ſi trova che tutte s' acquiſtano , o ſi mantengono coll' eſercizio della Santa Obbedienza , ma il principale motivo di farne gran conto ſi è che Dio l' ha comandata nel quarto Precetto della Legge , Gesù Criſto l' ha inſegnata col ſuo eſempio obbedendo a S. Giuſeppe , ed a Maria Santiſſima , S. Paolo ſcrivendo agli Ebrei gli ordinò dover obbedire ai loro Superiori , e nella lettera ai Romani gli fa ſapere , che chi non obbediſce , e reſiſte ai comandi del ſuo Superiore , reſiſte agli ordini di Dio , e ſi fa reo di eterna dannazione . Quindi è , che tutti li Fondatori delle Religioni hanno poſta l'Obbedienza per baſe fondamentale delle loro Regole , ed è noto ad ognuno , che quelle Religioni dove ſi pratica con più eſattezza l' Obbedienza , più anche fioriſce nelle ſante virtù , e conſeguentemente ſono più favorite da Dio , e più riverite e ſtimate dal Mondo Criſtiano .

La Religioſa che brama arricchir l' anima ſua di meriti , non deve contentarſi di eſequire ciò che le vien comandato dai Superiori , e Superiore , ma deve eſequire li comandi perchè le vengono dati da Dio , mentre la voce de' Superiori che ordinano , e comandano è voce di Dio , il quale ſi ſerve della loro bocca per manifeſtare alle creature i ſuoi ſanti voleri , e però ſi deve obbedire ai Superiori con rifleſſo , e con intenzione di obbedire a Dio , da ciò ne ſegue , che ſi deve obbedire volentieri con aria nobile , con volto allegro , con faccia ridente , e non con diſpetto , non con borbotta-

re

re tra' denti , non con geſti ſprezzanti , e molto meno con dolerſi di tal comando , perchè l' obbedir in tal guiſa è poca virtù , anzi forſe è difetto maggiore della ſteſſa diſobbedienza .

Segue pur anco che ſi deve obbedire prontamente ſenza addurre preteſti , ſenza far molte repliche , e ſenza tante ſcuſe , ſi può bensì rappreſentare umilmente al Superiore le ragioni , che hanno di non eſequire l' ordine dato , ma biſogna ben oſſervare che tali ragioni ſiano vere , e che le difficoltà che ſi propongono non provenghino dall' amor proprio , o dall' inclinazione della natura ; ſopra il tutto dopo d' aver rappreſentati con tutta modeſtia alli Superiori , e Superiore li motivi , biſogna attendere con indifferenza le loro riſoluzioni , e quietarſi quando anche perſiſteſſero nell' ordine dato , il ricercare poi ragioni del comando , ſarebbe un pretendere che Dio daſſe conto delle ſue ſante diſpoſizioni , e che faceſſe capire il perchè abbia iſpirati li Superiori , con che moſtrarebbe d' avere in certo modo qualche ſuperiorità verſo l' iſteſſo Dio ; così anche il tirare , o violentare i Superiori a forza d' induſtrie , di mezzi , di protezioni a farſi diſpenſare da qualche comando , o a comandarci ciò che a noi piace , non è obbedire a Dio , nè ai Superiori , ma è un voler quaſi che Dio , e li Superiori obbediſcano a noi , e facciano i noſtri voleri , il che quanto ſia contro la virtù dell' Obbedienza , e contro ogni dovere tutte le perſone chiaramente lo vedono.

E finalmente per obbedire con perfezione , e con merito ſi deve obbedire tanto nelle coſe facili , che nelle difficili e faticoſe , tanto nelle coſe di genio , che di controgenio , e tanto la Superiora diſcreta , affabile , e corteſe , che l' indiſcreta , rigida , e diſcorteſe .

Sareb-

Sarebbe troppo lungo, e fuor di propoſito il diſcorrere qui delle altre virtù in particolare, perciò ſi dirà ſolamente, che dovendo le Religioſe per quanto poſſano incamminarſi alla perfezione, nè potendo ciò effettuare ſenza la pratica delle antedette tre virtù, e di tante altre che ſono o neceſſarie, o molto utili per approfittarſi nella vita ſpirituale, ſi pone per Regola alle noſtre Terziarie, che ogni anno nel tempo che ſarà giudicato più proprio, come ſarebbe tra la Feſta di tutti li Santi, e la prima Domenica d' Avvento ſi facciano dieci, o almeno otto giorni di Eſercizj Spirituali da tutta la Comunità delle Religioſe, che non ſiano legittimamente impedite da qualche indiſpoſizione, o da altra giuſta cauſa. Se poi qualche Religioſa foſſe iſpirata da Dio a far di nuovo gli Eſercizj Spirituali, doverà averne la permiſſione dalla Madre Priora, o dal Padre Confeſſore Ordinario, acciò non operi a capriccio, e ſchivi la taccia di eſſer ſingolare.

In oltre ogni primo giorno dell' anno la Madre Priora col conſiglio del Padre Confeſſore ordinario proponga alle Madri qualche particolar virtù da praticarſi in quell' anno con tutto il fervore, e con il maggior ſtudio che potranno, facendo l' una a gara dell' altra nell' eſercizio della medeſima virtù, affine però unicamente della gloria di Dio, e della propria ſalute, e ogni volta che ſi diranno le Colpe in Capitolo, la Priora raccomanderà di nuovo alle Religioſe, che con ogni diligenza ſi eſercitino nella pratica delle virtù, che più d' ogni altra deve eſſer a cuore in queſt' anno.

CAPITOLO DECIMO

Della Pace, e Concordia, che esser deve tra le Religiose.

DI quanta necessità sia la Pace, e Concordia ad ogni genere di persone, massime a quelle che convivono insieme ne' Chiostri, si può apprendere dalla lettura de' buoni Libri, e a' casi seguiti; perciò quivi solamente s' insinuerà qual modo si debba tenere dalle nostre Religiose per far che regni sempre la Concordia, la Pace, e la santa unione de' cuori.

Comecchè dall' amor proprio, e dalla superbia nascono tutti i vizj, non può dubitarsi, che da loro non abbino l' origine anche la discordia, e le disunioni de' cuori, perciò le nostre Religiose per stare in santa pace, e per vivere sempre unite nel Signore, devono porre ogni studio, ed usar ogni diligenza a non star attaccate all' amor proprio, come succederebbe se una pretendesse, che ogni cosa debba riuscire a suo genio, che tutte sieno del suo parere, che tutte facciano ciò che a lei gradisce, ma ciascuna di loro deve lasciarsi guidare dalla ragione, dalla giustizia, e dai sentimenti della maggior parte della Comunità, e massime di quelle, che sono di miglior intendimento, e di maggior esperienza.

Devono pure sradicare dal loro cuore la superbia, e proccurare con ogni modo possibile di far acquisto della santa umiltà, che è Madre feconda, e stabile fondamento d' ogni altra virtù, e però mai devono avere gran concetto di se stesse o per la nascita, o per l' abilità, o beneficj fatti al Monastero, o per cariche avute, e molto meno di tali cose mai gloriarsi, e vantarsi, ma

bensì

bensì nel fondo del cuore devono considerarsi inferiori a tutte se non in ogni cosa, almeno in molte di maggior pregio, e quando anche taluna superasse ogni altra o in nobiltà, o in talento, o in merito, doverà giudicare che tutto è dono di Dio, e però è in debito di darne a Lui la gloria, e non a se stessa, con aver ciascuna Religiosa basso sentimento di se stessa, e praticando con le parole, e con l' opere la vera umiltà, non averà invidia, che quella sia lodata, e stimata più di lei, e che sia innalzata a qualche officio decoroso, non mormorerà se scuopre qualche difetto in quell' altra, non sprezzerà alcuna, non risponderà con alterigia, e non dirà parole di offesa, e conseguentemente si conserverà la pace, e non si darà occasione di discordia, e di dissapore tra loro.

Per quanta confidenza, che una Religiosa abbia con l' altra, deve sempre trattare con lei modestamente, e con rispetto come farebbe se trattasse con la Madre Priora, o con altra maggiore di se, perciò deve guardarsi dal schernirla, beffarla, e insolentarla massimamente quando questa è dominata dalla malinconia, o da altra passione, non deve prendersi la libertà di rammentare li suoi difetti alla presenza d' altre persone; ogni ragion vuole, che le Religiose giovani siano rispettose, riverenti, e caritative verso le Madri più anziane di loro, massimamente verso quelle che le sono Parenti, o le sono state Maestre, altrimenti peccarebbero d' ingratitudine, e sarebbero cagione di molti lamenti e disgusti; così pur anche conviene che queste Madri non inasprischino le giovani comandandole con troppo impero, e correggendole con troppa indiscretezza senza riguardo d' offenderle, ma se hanno bisogno di qualche cosa,

gliela

gliela chiedino per corteſia ; ſe mancano talvolta ai loro doveri , le compatiſchino , o le avviſino con dolcezza , o le correggino con bel modo , conſiderando che ſebbene ſono giovani , ſono però ancor Religioſe ; contenendoſi in tal guiſa una parte e l' altra , paſſerà ſempre tra loro buona armonia .

Per cuſtodire in ſomma la pace , devono tutte aſtenerſi dal mormorare , chi non ha fondamento di poter dir bene dell' altra , abbia la prudenza di non dir male della medeſima ; tutte in oltre ſi guardino di porre ſoprannomi alle altre, e d' ingerirſi , e darle leggi nei loro officj , non ſi leghino in fazioni le une con le altre , nè prendino la difeſa , e protezione delle altre ſue parziali , perchè ſe queſta averá ragione , le ſarà anche fatta , e ſe averà torto , è di dovere che ſia umiliata , e corretta da chi tocca ; mai dichino parole piccanti , mordaci , e pungenti ad alcuna , nè mai facciano diſpetti all' altra , come nè pure mai parlino con loro, o di loro , o de' ſuoi Parenti con diſprezzo , conſervino fedelmente le maſſime di rilevanza che le vengono confidate , ſi compatiſchino tutte tra di loro , conſiderando , che neſſuna è ſenza difetti , ricevino in buona parte , e con ſanta umiltà qualche avviſo , o correzione che le veniſſe fatta , guardandoſi ſopra tutto da riſpoſte riſentite , o di rimprovero , abbino ſtima , e buona opinione delle altre , proccurino il vantaggio , e il buon nome di tutte sì dentro come fuori del Moniſtero , ſi ajutino volontieri tra di loro in ciò che poſſono per motivo di carità , trattino ſempre con tutte ſinceramente , nè mai con adulazioni e doppiezze , godino del bene di ciaſcheduna , mai laſcjno entrare nei loro cuori alcuna invidia , perchè queſte due paſſioni cagionano diſprez-

zi, disgusti e discordie, abbino finalmente tutte un solo cuore, ed un' anima sola nel Signore, e si amino con tutta cordialità, ma però con affetto spirituale, e non carnale praticandosi li modi, che sin qui si sono detti, goderanno le nostre Religiose un anticipato Paradiso qui in terra in santa pace e quiete.

Tutte dunque le Religiose proccurino di mantenere la pace; e schivino al possibile le contese, e se mai alcuna per inavvertenza, o per fragilità, o per instigazione del Demonio nel contendere, nell' adirarsi, o in qualunque altro modo, ed occasione offendesse con parole, o con fatti l' altra Religiosa, doverà secondo l' insegnamento di Cristo, e secondo la Regola di S. Agostino senza aspettare d' essere obbligata dai Confessori, oppure comandata da' Superiori doverà, dissi, quanto prima, e ciò nel termine di ventiquattro ore umiliarsi alla persona offesa con farne scusa di vero cuore, e chiederne anche perdono in modo tale, che faccia conoscere nell' esterno di far questo atto non per pura cerimonia, ma perchè è veramente pentita, e la Priora offesa non doverà punto rinfacciarla, nè metter in campo le sue ragioni di risentirsi, nè far menzione de' torti avuti, ma doverà bensì accoglierla con faccia allegra, e con tutta la cortesia, dimostrandole con i gesti, e con le parole, che le perdona daddovero, che la riguarda come prima con affetto senza ricordarsi di ciò, che è passato; se poi vicendevolmente si offendessero, doveranno pur vicendevolmente umiliarsi con chiederne perdono, e benchè sia di ragione che quella, che fu la prima ad offender l' altra, sia anche la prima ad umiliarsi, ad ogni modo, se quest' altra senza aver riguardo nè a ragioni, nè a puntiglj la prevenirà nel chieder

il

il perdono, sarà più gradita a Dio, e meriterà maggior lode dalle Creature.

Ma dandosi il caso, che quella che fu offesa non volesse perdonare, non potrebbe poi essa aver fronte di recitar il *Pater noster* con chieder a Dio, che le perdoni le sue colpe, come neppure potrebbe sperare d' essere esaudita abbenchè recitasse mille volte al giorno una santa orazione; così anche se quella, che ha avuto coraggio di offendere una sua Sorella, una Sposa di Gesù Cristo, non volesse soddisfare a' suoi doveri con dimandarle perdono, o non glielo dimandasse di cuore, nulla le servirebbe la vita regolare, che fa nel Monastero, ed è certo, che in questi due casi s' averebbe giusto motivo di dire, che l' una, e l' altra fossero di perduta coscienza, e già con un piede nell' Inferno. La Madre Priora per tanto doverà in questi casi per carità, e per officio provvedere ai pericoli di quelle anime, obbligando con rigore, e con forza quella che offese a dover umiliarsi, usando tutte le maniere più efficaci per procurar di ridurre la Religiosa offesa a dar di buon cuore il perdono all' altra, non solo quando questa glielo chiede, ma anche quando non glielo chiedesse.

Oltre di ciò richiedendo la giustizia, che chi offende il suo prossimo debba esser punito, la Madre Priora sarà in debito di castigare chi in questa materia averà errato a misura del dilitto commesso; se fosse grave, averà da ricorrere al Padre Superiore, e concertar con esso lui quel castigo se le debba dare. La principal cura della Priora deve essere d' impedire per quanto può, che le Religiose tra loro s' offendino, poichè fatte che sieno le offese, non è poi così facile a porvi rimedio, per tanto se essa mai scovrisse in alcune qualche amarezza, o

diſſenzione, ſubito proccuri o da ſe, o col mezzo d'altri di rapacificarle, acciocchè il male non creſca con pregiudizio delle loro anime, e della quiete del Monaſtero; e ſe mai veniſſe in cognizione, che taluna con le ſue mormorazioni, e col riferire ad una Sorella ciò, che l'altra ha di lei detto di male ſia ſtata cagione di tali perturbazioni e diſcordie, doverà ſeveramente riprenderla, ed anche punirla come turbolente nemica della pace, ſeminatrice di zizzanie, e amante di diſſenzioni.

Tutto quello che ſin qui s'è detto circa il perdono, che deve chiedere, ed il caſtigo, che merita chi offende, non ſi doverà intendere di chi governa il Monaſtero, e però ſe la Priora quando è neceſſitata a correggere qualche Suddita foſſe traſportata dal zelo a prorompere in parole aſpre, e di qualche diſprezzo, non ſi richiederà, che eſſa le dimandi perdono d'aver trapaſſato il ſuo dovere, poichè praticando un tal atto d'umiltà con chi le è Suddita, ſarebbe pericolo che ſi ſnervaſſe, e indeboliſſe la ſua autorità nel governare, doverà bensì la Priora chiederne perdono a Dio, che conoſce con qual affetto ami quella, che fuori correſſe più aſpramente che non conveniva; ma ſe mai accadeſſe, che la Priora offendeſſe gravemente la Suddita, ſarebbe in obbligo il Padre Superiore a correggerla aſpramente in privaro, non mai in pubblico, ſe non quando l'offeſa fatta foſſe così grave per cui eſſa meritaſſe d'eſſere depoſta dall'Officio.

CAPITOLO UNDECIMO

Delle Colpe da dirſi .

PEr mantenere l' oſſervanza regolare ſarà di non poco giovamento , che la Priora talvolta la ſolleciti , e invigoriſca con amoroſe eſortazioni, e con quella correzione o caſtigo delle traſgreſſioni e difetti , che o per fragilità , o per mancanza di fervore nella vita Religioſa poſſano ſuccedere , per tanto ogni Venerdì , o pure in altro giorno che foſſe di maggior comodo, la Priora radunerà tutte le Madri in Capitolo acciocchè , fatte le ſolite preci , ivi dicano le colpe ; ſe vi foſſe qualche altra che ſpontaneamente per eſercizio d' umiltà deſideraſſe d' accuſarſi delle ſue colpe particolari , la Priora lo permetta volentieri , e tutte le Religioſe ringrazino Dio , che anche fra loro ſi pratichi una virtù così eccellente , terminata che ſia la funzione del dire le colpe, la Madre Priora farà leggere da qualcheduna tutto quel Capitolo , o in parte della preſente Regola , o di quella del glorioſo Padre S. Agoſtino , ciò letto ſtando lei , e tutte le Madri a ſedere diſcorra primieramente ciò , che il Signore le iſpirerà ſopra la diſciplina regolare , o ſopra la pace da oſſervarſi , o ſopra la correzione dei coſtumi sì in generale , che in particolare, con nominare anche ſe foſſe biſogno , e punire qualche Religioſa che aveſſe dato alle altre mal edificazione con le ſue mancanze , nel qual caſo l' accennata Religioſa ſubito che ſi ſentirà nominare , doverà porſi in ginocchio da ſe ſteſſa ſenza aſpettare che le ſia comandato , nè mai aprire la bocca per ſcuſarſi , o difenderſi , ma ſoffrire tutto con pazienza , quando anche foſſe innocente , an-

zi dopo anderà ad inginocchiarsi a' piedi della Priora, e le bacierà il Santo Abito ; se poi questa Religiosa si sentisse aggravata più del dovere con la correzione per essere innocente , e non tanto rea quanto fu giudicata , farà un bel sacrificio a Dio con lasciar credere che essa abbia meritato ciò , che ha sofferto , in tal occasione darà una gran prova d' esser veramente umile , imitando il nostro buon Gesù , il quale quantunque fosse la stessa innocenza , mai aprì la sua bocca per giustificarsi dalle imposture addossategli dalla malizia de' perfidi Ebrei ; tuttavolta però se la Religiosa non fosse di tanta virtù , potrà lecitamente dopo far in privato conoscere con sommissione e modestia la sua innocenza ; la Madre Priora la quale poi in altra occasione, se sarà accertata della verità , potrà manifestare alle altre d' essere stata mal informata .

Per regola generale di tutte le Religiose tutto ciò che sin qui s' è detto circa le correzioni fatte , e penitenze date in pubblico a qualche Religiosa quando si dicono le colpe , deve intendersi di qualunque occasione , in cui ciò si faccia , e si proibisce sotto rigorose pene ad arbitrio della Priora , col parere del Padre Correttore , che mai nessuna , benchè Discreta , o Anziana ardisca in pubblico di dir parola in propria difesa , se non fosse interrogata , o addurre scuse vere o false , e molto meno altercare con la Superiora in qualunque occasione che questa pubblicamente la correggesse, o riprendesse , o la penitenziasse , ed alle medesime pene si soggettano anche le altre Monache , che volessero in pubblico difenderla .

CAPITOLO DUODECIMO

Delle Ballottazioni .

NOn avendo la Priora arbitrio pieno di disporre , o risolvere ogni cosa a suo piacere, deve conseguentemente dipendere in molti casi dal volere delle altre , ma acciocchè la volontà di queste sia piú libera , e non generi confusioni , è necessario , che la manifestino con i voti secreti nelle ballottazioni, e siccome anche in queste possono nascere non poche difficoltà con disturbo della pace , s' è giudicato spediente formare un Capitolo in particolare, in cui si dichiari chi, e come, e che cosa s' abbia a ballottare, se in Discretorio , o in pien Capitolo. Si determina dunque che le Religiose , le quali averanno due anni di Professione possino ballottare in Capitolo .

Quando si tratterà d' accettare qualche Giovane in educazione , o alla Religione , o a darle l' Abito, o a metterla alla Professione , le Religiose sue Parenti in primo e secondo grado non possono ballottare. Succedendo che siino tre Sorelle professe , non possono tutte tre ballottare insieme , cioè nell' istessa occasione , e nel medesimo Capitolo , ma solamente due a loro piacimento , cosicchè però la terza Sorella debba cedere alle due prime , quando queste vogliano intervenire alle ballottazioni .

Se per legge contenuta in qualche Capitolo della presente Regola , ovvero per qualche debito fosse dal Superiore privata qualche Monaca dal poter ballottare in certo determinato tempo , questa doverà obbedire con astenersi dal comparire al Capitolo .

Tra gli altri casi uno di questi è quello che siegue

cioè, se vi fosse qualche Religiosa che o per capriccio, o per malizia, senz' aver legittimo impedimento, che dovrebbe essere riconosciuto per tale dalla Priora, non volesse intervenire al Capitolo, o intervenuta non volesse porre secretamente la sua balla in uno de' due bossoli del sì, o del nò, questa dopo d' esser convinta, resti dal Padre Superiore pubblicamente dichiarata priva per due anni dal poter ballottare, nè possa da ciò esser dispensata, se non con ballottazione secreta delle Madri, in cui siano sopra la metà de' voti favorevoli per tal dispensa, lo stesso si doverà intendere di qualche Discreta, che, o non volesse intervenire al Discretorio, o non volesse ballottare, cioè quando fosse convinta, non potrebbe per due anni aver voto in Discretorio, se da questo non fosse dispensata come sopra.

Mai possa alcuna Madre, che fosse impedita, o inferma dar incombenza ad altra che ballotti in sua vece, nè mai in alcun caso si possino portare bossoli fuori del Capitolo, affinchè qualche Madre assente vi ponga dentro il suo voto, dovendo star sempre detti bossoli sotto gli occhj della Madre Priora, o delle altre Madri del congresso fin tanto che sarà terminata la ballottazione.

In ogni ballottazione, che sia per farsi o in Discretorio, o in Capitolo, dopo proposta la materia che s' ha da trattare, e prima di ballottare si doverà invocare lo Spirito Santo con recitare in ginocchio alternativamente l' Inno *Veni Creator Spiritus*, di che quella che presiede stando in piedi dirà l' Orazione *Deus, qui corda ec.* terminata la quale si riporranno tutte a sedere secondo il grado di ciascuna, e la più giovane di quel Congresso porterà attorno alle Madri li bossoli con le balle, acciocchè ogni una ponga il suo voto o nel sì, o nel nò, co-

me

me le detterà la propria coſcienza pet la gloria di Dio , e per bene del Monaſtero. La detta Madre terminata la ballottazione , riporterà li boſſoli avanti la Superiora , ed ivi alla preſenza di due Diſcrete più anziane ſi ſcuopriranno li voti , quali pubblicati del loro effetto, ſe ne farà memoria in iſcritto .

Quando nelle ballottazioni sì del Diſcretorio , come del Capitolo ſaranno più della metà li voti in favore del partito propoſto , queſto doverà intenderſi che ſia paſſato , ma ſe li voti non ſaranno più della metà in ſuo favore , s' intenderà che ſii rigettato , e non paſſato .

Acciocchè poi non naſchino ſoſpetti , mormorazioni, diſcordie , e lamenti ſi proibiſce aſſolutamente , e con tutto il rigore , che mai neſſuna Monaca , nemmen tra le Vocali che ſono intervenute al Capitolo, o in Diſcretorio s' incolpino o con la voce, o con altro ſegno eſterno , che queſta , o quella ſia ſtata contraria alla ballottazione , e molto più ſi proibiſce , che mai alcuna abbia ardire di paleſare fuori del Monaſtero , anzi neppure in Monaſtero alle Serve , Educande , o a Monache , che non ſono ſtate in Capitolo a ballottare quante balle ſiano ſtate contrarie alla coſa meſſa in voto. Se poi alcuna viene interrogata da qualche perſona come è paſſato il partito , le riſponderà , che dalla Regola le è rigoroſamente proibito , come in fatti ſi proibiſce il manifeſtarlo , e che ſolo le è permeſſo di dire ſe ſia paſſato, o non paſſato il partito : reſtando poi convinta qualche Religioſa d' aver fallato contro dette proibizioni , ſarà in obbligo la Priora in occaſione che ſi dicono le colpe di riprenderla ſeveramente in pubblico , ed anche punirla ſe lo giudicherà eſpediente per ſua emenda , e per eſempio delle altre .

CAPITOLO DECIMOTERZO

Delle Inferme, ed Infermiere.

Acciocchè le noſtre Religioſe ſi conſervino ſane per ſervire il Signore coll' oſſervanza delle Regole, e coll' eſercizio dei loro impieghi aſſegnatigli dall' obbedienza, ſi ordina che mai intraprendano penitenze corporali, ed aſtinenze ſenza il parere de' Superiori, o Superiore, e del Confeſſore ordinario, che conoſcono la loro compleſſione, e natura.

Per qualunque cauſa che le Religioſe s' ammalino, ricevino volentieri, e con allegrezza il male, che le manda il noſtro buon Dio.

Quando le Inferme abbino il lor neceſſario biſogno, la ragion vuole che ſiano contente, nè averanno mai giuſto motivo di dolerſi dell' Infermiera quando queſta non manca di volontà, ma fa tutto quello che può, e che ſa, ſe poi mancaſſe volontariamente, o per negligenza alle ſue incombenze, e le Inferme non poteſſero ſoffrire con pazienza, in tal caſo le ricordino con piacevolezza il loro biſogno, e per modo di preghiera le inſinuino a ſollevarle, e ſe ciò non baſtaſſe, avviſino la Madre Priora di ciò che ſuccede, poichè queſta doverà trovar il modo, che ſia provveduto a quanto occorre.

Se le Inferme devono ſoffrire con ſanta pazienza, e ſenza lamenti sì il male che le aggrava, come anche tutto ciò che patiſcono per cauſa del male, è neceſſario certamente anche nelle Infermiere tutta la ſofferenza per non perdere quel gran merito, che poſſono acquiſtare in queſto officio di carità, che tanto piace al Signore; può accadere talvolta, che le Inferme prorompino in qual-

qualche declinanza quando ſono ſorpreſe da qualche male acuto di capo, di viſcere, di fianco, o di qualche altra parte del corpo, come pure quando le infermità ſono lunghe, e faſtidioſe congiunte col timore di maggior loro durata, devono le Infermiere in queſti, ed altri ſimili caſi ſopportarle con pazienza, attribuendo i loro lamenti non già a poca raſſegnazione al voler Divino, ma ad un puro sfogo della natura; e ſe le Inferme faceſſero qualche dimoſtrazione di poco gradimento, e di poca ſoddisfazione delle opere, e del modo di operare delle Infermiere, queſte non devono punto turbarſi, ma anzi rallegrarſi d' aver occaſione di aſſiſterle unicamente per amor di Dio, non per eſſer lodate, nè per acquiſtare la loro benevolenza, nè per altri fini mondani, che le rubbaſſero il merito appreſſo il Signore, da cui ſolo devono ſperarne il premio; eſaminino però ſe ſteſſe le Infermiere, e ſe ritrovano di aver dato veramente motivo di qualche doglianza alle povere Pazienti con la loro pigrizia, col poco compatimento, o con parole diſguſtoſe, o col poco garbo nell' aſſiſterle, proccurino in tutti i modi di emendarſi per non aggiugnere afflizione e tormento alle Inferme, che pur troppo ſono afflitte, e tormentate dal male, e ſi ricordino le Infermiere, che ſe eſſe averanno poca cura delle ammalate, e non eſerciteranno il loro Officio con quella diligenza che richiede la carità, permetterà Iddio, che ancor eſſe nella loro infermità ſiano trattate in tal modo.

La carità richiede nelle Infermiere non ſolamente che eſſe con tutta ſollecitudine e prontezza aſſiſtino alle loro Inferme per ſollevarle nei loro biſogni corporali di qualunque qualità, benchè foſſero tali che apportaſſero nauſea, ma in oltre richiede, che le Infermiere ſollevino

per

per quanto possano l' animo afflitto delle povere Inferme, le quali spesse volte per la qualità de' mali, o per la poca speranza di risanare, s' affliggono, e si riempiono di malinconia, per tanto le Infermiere con più destrezza, e soavità che possano proccurino di divertirle da quelle loro malinconiche, e fastidiose impressioni, che le occupano la mente e il cuore, trovino qualche modo lecito di tenerle allegre, le diano segni di tutta tenerezza per loro, e sincero compatimento, le leggano talvolta qualche libro, che le animi alla pazienza, che le ecciti a confidenza in Dio, le incoraggisca a portar volentieri la Croce dietro a Gesù Cristo con viva fiducia d' aver poi a goder assieme con Lui la Gloria del Paradiso.

Benchè alle Infermiere appartenga assistere alle Inferme, non per questo restano disobbligate le altre Religiose dall' esercitar verso di loro tutta quella carità che possono in tempo che non sono occupate nelle Obbedienze che le sono state assegnate, imperocchè ognuno è tenuto a sollevare il suo prossimo in ciò che può, massimamente quando non vi sia alcun suo incomodo, tutte dunque le Religiose, mentre sono in libertà, visitino spesso le povere Inferme, si trattenghino un poco con loro per carità e compassione, figurandosi d' essere assieme con Gesù tormentato crudelmente dagli Ebrei, e in compagnia di Maria Santissima, che spasima ne' suoi dolori. Trovando la Madre Priora che qualche Religiosa sia negligente nella visita delle Inferme, sarà in debito di avvertirla, o di correggerla o in pubblico, o in privato come a lei parerà.

Essendochè è molto difficile, che una povera Infermiera senza grande incomodo possa star confinata tutto

il

il giorno nella Camera dell' Inferma , acciocchè le Infermiere ricevino quell' ajuto che le è neceſſario , e le Inferme in vece di ſollievo non abbino diſturbo , che maggiormente le aggravi le Religioſe, non devono tutte inſieme , e in uno ſteſſo tempo , e in folla viſitare le ammalate , ma parte in un giorno , e parte in un altro, chi alla mattina , chi al dopo Veſpro , e chi alla ſera , ſopra di che potrebbono intenderſi tra di loro , e paſſar di concerto ſecondo che ſaranno libere nei loro comuni impieghi ; ma per ſchivare ogni confuſione , potrebbero dividerſi tante al giorno ; tutte le Religioſe ſono obbligate ad aſtenerſi totalmente dal raccontare alle Inferme le novità che ſuccedono in Monaſtero , o in Città , quando le novità non foſſero di coſe buone, che apportaſſero ſollievo alle povere Inferme , molto più devono aſtenerſi da ogni ſorte di mormorazione sì contro la Superiora , come contro ogni altra Suddita , ma li loro diſcorſi devono eſſere di coſe di Dio , e dell' anima, col raccontare anche qualche eſempio , o qualche punto di cui ſi è fatta la meditazione , o coſe ſpirituali , o al più di coſe indifferenti che non apportino noja .

Alla Madre Priora finalmente appartiene più che alle altre d' aver cura delle Inferme , perchè la ſua carica è obbligo d' eſſere Madre affettuoſa di tutte le Religioſe , e ſiccome queſte hanno debito di onorarla , riſpettarla , ed ubbidirla , così eſſa deve proccurare quanto mai può il loro ſollievo così in ciò che riguarda l' anima , come anche il corpo , per tanto ſubito che averà notizia che qualche Religioſa ſia aggravata da qualche male , doverà perſonalmente viſitarla , e perſuaderla a prepararſi per fare la ſanta Confeſſione con tale eſattezza , e diſpoſizione , come ſe foſſe l' ultima , in oltre diſporla a ri-

cevere gli altri Sacramenti, ed Assoluzioni, che la Religione suol dare in articolo di morte.

Nella prima visita che farà la Madre Priora all' ammalata, ordinerà che le sia chiamato il Medico, e procurerà, che li cibi, e medicamenti ordinati le siano dati pontualmente; in somma doverà aver particolar cura che sia fatto tutto quello che può il Monastero per rimettere presto in salute l' Inferma, o almeno che se le alleggerisca il male, di più doverà spesso visitarla per consolarla, ed animarla alla pazienza per dar buon esempio alle altre Religiose.

Si avverte per ultimo, che nessuna Religiosa ardisca prender medicamenti, nè farsi cavar sangue senza ordine del Medico, e senza saputa della Madre Priora; questo però deve intendersi fuori de' casi di necessità. La Priora pure senza necessità non doverà permettere, che le dette funzioni si facciano nei giorni di festa di precetto, acciocchè in tali giorni siano tutte libere di attendere alle loro Orazioni.

CAPITOLO DECIMOQUARTO

Dell' Accettazione delle Giovani alla Religione, e della Vestizione, e loro Professione.

BEnchè nel primo Capitolo dell' antica Regola siasi abbastanza espresso d' intorno l' accettazione, e Vestizione delle Giovani, nonostante si aggiungerà ancora qualche cosa per Regola sì riguardo alle Monache, come alle stesse Giovani.

In primo luogo adunque è che abbino li seguenti requisiti cioè, che abbino compiti li 16. anni di sua età, che abbino ricevuto il Sacramento della Confermazione,

che

che ſappiano ; e intendano la Dottrina Criſtiana , maſſime circa le coſe principali della Fede , e modo di vivere criſtianamente , che ſappiano leggere , e ſcrivere , che ſiano nate di legittimo Matrimonio , e da' Genitori che non abbino mai avuto altra credenza , che quella di Santa Chieſa , che ſiano di famiglia onorata ed oneſta , che abbiano vera vocazione di ſervire a Dio , che ſiano amiche della purità , che non ſiano ſcandaloſe , e arroganti , litigioſe , diſubbidienti , o nemiche della ritiratezza ; così neppure ſi doveranno accettare chi foſſero notturne di capo , o ſoggette al mal caduco , o patiſſero qualche infermità corporale , che le rendeſſero inabili aſſolutamente ad ogni fatica , o di poco giudizio , o ſoggette a' deliquj ; quando però ſi trattaſſe di qualche notabile vantaggio del Monaſtero ſi potrebbero accettare quelle Giovani , che non foſſero perfettamente ſane .

Quando viveſſero due Sorelle nella Religione , non ſi potrà accettare , nè dar l' Abito ad altra loro Sorella ſe non con tre quarti di voti favorevoli delle Monache , oltre la permiſſione in iſcritto del Reverend. Padre Provinciale .

Non ſi doverà neppur accettare mai alcuna Giovane per Religioſa , nè ſi dia mai l' Abito , nè ſi ammetta alla Profeſſione chi non voleſſe far il voto ſolenne di Caſtità , nè ſoggettarſi alla piena oſſervanza della noſtra Regola .

Quando poi non vi ſia alcuno de' ſuddetti , o altri impedimenti , ſi ammetterà la Giovane alla probazione almeno per due meſi , fatto però che ſia l' accordio della Dote con li ſuoi Parenti ; terminato poi il detto tempo ſe l' ammetterà alla ballottazione de' ſecreti voti , e ſe il partito paſſerà in favore della Giovane , ſarà veſti-

ta

ta nel modo del Libro Ceremoniale della Religione composto dal Padre Maestro Gregorio .

Se poi alcuna dopo d' esser vestita del nostro Abito si pentisse , e spontaneamente lo deponesse , o la Religione glielo facesse levare , non potrà mai più esser accettata in questo Monastero nè per Monaca , nè per Educanda , ma doverà subito partire dopo data di ciò notizia a' suoi Parenti .

Non essendo le Madri pienamente soddisfatte delle Giovani , che sono in Probazione in abito secolare , o vestite Religiose in Noviziato , potranno prolungargli la Probazione , o il Noviziato per quel tempo che loro parerà , con l' assenso del Padre Superiore .

Se mai accadesse che la Giovane , la quale in Probazione da secolare , o in Noviziato già vestita dasse qualche grave scandalo , o dopo praticate le dovute diligenze , e industrie si dimostrasse incorreggibile , o si scoprisse qualche male incurabile , che la rendesse inabile ai pesi della Religione , potranno le Madri Discrete , e poi in pien Capitolo licenziarla dal Monastero , ma però con secreta ballottazione .

Secondo tutto quello che s' è detto in ordine al dar l' Abito a qualche Giovane , deve intendersi anche della Professione , che doverà farsi in avvenire , e questa sarà la seguente .

Cioè ad onore , e gloria della Santissima Trinità Padre , Figliuolo , e Spirito Santo , della Beatissima Vergine Maria , di S. Filippo Benizzj , de' sette Beati Fondatori , di S. Giuliana Falconieri , e di tutti li Santi del Paradiso Io Suor N. N. alla presenza di Vostra Paternità Molto Reverenda , a nome del Reverendissimo Padre Generale de' Servi della Beata Vergine faccio Voto di perfetta

fetta, e perpetua Caſtità, e prometto di oſſervare la Regola delle Sorelle del detto Ordine ſecondo l' ultima forma, e tutto ciò ſino alla morte.

Queſta Profeſſione doverà farſi alla preſenza de' Teſtimonj, e del Nodaro, che doverà regiſtrarla in Libro, nè potrà farſi ſe non dopo compito l' anno del Noviziato, nè ſi permetterà che ſi faccia, ſe la Caſa non averà eſeguito tutto quello che ha promeſſo al Monaſtero, ſi ricercherà pure che la Giovane prima di profeſſare abbia fatto dieci giorni di Eſercizj ſpirituali, che doverà aver fatti anche prima di veſtirſi dell' Abito Religioſo.

Dopo fatta la detta Profeſſione neſſuna potrà laſciare il noſtro Abito, nè mai partire da queſto Monaſtero, ſe non in caſo, che alcuna voleſſe paſſare ad una approvata Religione, dove ſi facciano li tre Voti, e ſi oſſervi la perfetta Clauſura, nel qual caſo però non potrà pretendere coſa alcuna di ciò, che la ſua Caſa, o eſſa medeſima ſotto qualſivoglia titolo aveſſe dato al Monaſtero, eccettuate le coſe di Camera.

CAPITOLO DECIMOQUINTO

Delle Educande.

LA principal cura che ſi deve avere delle Figlie Educande, doverà eſſere circa allo ſpirito, con bene iſtruirle nella Dottrina Criſtiana, acciocchè ſappiano quello che devono credere, e ciò che devono operare per giugnere alla felicità eterna del Paradiſo, ma ſpecialmente quanto grand' obbligo abbiano di ſempre amare la Maeſtà di Dio, e quanto abborrimento debbano avere del peccato mortale, che è di tanta offeſa del Signore,

e di tanto danno alle anime, che le fa precipitare all' Inferno, acciocchè ivi ſiano punite con li Demonj col fuoco eterno; per ſcanzar dunque queſto sì gran male, ſi doverà uſar ogni diligenza in ſradicarle le cattive inclinazioni, ſe ne aveſſero, per imprimerle ben nel cuore il ſanto amore, e timore di Dio, ſi doverà animarle, e aſſuefarle ad eſſer divote di Gesù noſtro Signore, di Maria Santiſſima, degli Angioli Cuſtodi, e degli altri Santi del Paradiſo, ſi doverà obbligarle a recitare divotamente, e attentamente le loro Orazioni mattina, e ſera, e far l' eſame della Coſcienza, con un poco di meditazione mattina, e ſera, ed aver divozione al ſanto Sacrificio della Meſſa, in ſomma ſi doverà praticare ogni poſſibile diligenza per allevarle con pietà, e col ſanto timor di Dio.

CAPITOLO DECIMOSESTO

Delle qualità, ed elezione della Priora.

PEr andar ſempre di bene in meglio, o per lo meno a non deteriorare nell' oſſervanza, ſi doverà eleggere una Priora, che invigili con attenzione, che provveda con ſollecitudine, che comandi con diſcretezza, ſi opponga con rigore agli abuſi, che ſtimoli col ſuo eſempio all' acquiſto della virtù, che con animo forte cuſtodiſca il decoro della noſtra Religione, che in ſomma col cuore, con la voce, e con le opere promovi l'onor di Dio, la ſalute delle anime, ed i vantaggi ſpirituali, e temporali del Monaſtero; quindi nel fare la ſuddetta Madre, a cui s' averà d' appoggiare queſto impiego di tanta importanza, ſi doverà bensì avere l' avvertenza, che

che Ella, ſecondo il Concilio di Trento, abbia compiti quarant' anni di ſua età, e ſarà di grande vantaggio che ſia ſana di corpo per poter intieramente oſſervare le Regole, coll' intervenire al Coro, ed alla Menſa, ma ſopra il tutto ſi doverà oſſervare, che ſia dotata di cognizione, di zelo, di prudenza, di tale bontà, coſicchè ragionevolmente ſi poſſa giudicare, che abbia tutta l' abilità per ben governare; e in caſo che qualche Religioſa aveſſe altre mire, ed altri riguardi dalli ſopraſcritti, con elegger Priora taluna perchè le è parente, o più amica, o più favorevole, o men rigoroſa, o per altri umani riſpetti, che ſono ordinariamente l' origine d' ogni diſcordia, e della totale rovina della Diſciplina Regolare, ſappia, che aggraverebbe grandemente la ſua coſcienza, ed averebbe da render ſtrettiſſimo conto a Dio di eſſer ſtata cagione di tutti i mali, che naſceſſero da una tale appaſſionata elezione.

Affinchè poi non ſuccedino amarezze, diſcordie, e mormorazioni tra le Madri, ſi proibiſce ſotto rigore, che neſſuna proccuri d' eſſer eletta Priora, così pure con preghiere, raccomandazioni, perſuaſive, promeſſe, accordi, o altri modi abbi ardire ſotto alcun preteſto di tirar i voti delle Religioſe a favore di qualche ſua parziale, o di qualunque altra per farla riuſcir Priora, ſi proibiſce a ciaſcuna il notificare prima o dopo quello, che ſia per fare, o abbia fatto col ſuo voto, e ſe alcuna reſtaſſe convinta d' aver fatto contro le preſenti proibizioni, s' incarica il Padre Correttore che aſſiſterà a queſta Funzione a dichiararla per quattro anni inabile ad eſſer Priora, e Vicaria, e di poter ballottare nell' elezione delle nuove Priore.

Nel giorno avanti che ſi faccia la ballottazione della

Priora il Padre Correttore si porterà alle grate del Monastero dove tutte le Madri, che averanno voto, ed anco le Giovani, e Converse anderanno con speditezza l' una dopo l' altra allo Scruttinio principiando dalle Converse, di poi le Giovani, e dopo quelle che averanno voto, sempre però le prime di minor grado, dove diranno sinceramente, e senza entrare in alcun discorso la tale io nomino per Priora, le Converse, e quelle che non hanno voto diranno solo sinceramente quella, che conoscono migliore per tale officio.

Terminate le nomine, che saranno notate, senza che mai in alcun tempo si sappia, si metterà a ballottazione solamente quella, che si suppone possa aver i voti sufficienti per esser creata, o confermata; avanti però che si faccia la ballottazione doverà il Padre Correttore esporre brevemente il motivo per il quale sono state radunate in quel luogo, e le esortarà ad eleggere senza passione, e senza alcun umano rispetto una degna Superiora, dopo di che la Madre Priora inginocchiata avanti il medesimo Superiore dirà la sua colpa di tutte le negligenze commesse nel suo officio, depositando nelle di lui mani il Libro della Regola, ed il Sigillo del Monastero, rinuncierà la Carica, ed anderà al suo luogo; ciò fatto, s' invoca lo Spirito Santo recitando divotamente l' Inno *Veni Creator ec.* di poi sedendo tutte al suo luogo si farà la ballottazione.

Fatta la Priora, ed eletta pubblicamente dal Padre Correttore, e registrata al libro, la Madre Priora nuovamente eletta s' inginocchierà avanti il Superiore, il quale la confermerà con il segno della Santa Croce, e le consegnerà il Libro, col Sigillo del Monastero, dopo di che essa levatasi in piedi si porrà nel solito primo luo-

luogo delle Priore, dove tutte le Madri una dopo l'altra principiando dalle più anziane, anderanno a riconoscerla per Priora, ed a renderle l' ubbidienza col baciarle il santo Abito; ritornate poi tutte dov'erano prima, s' intuonerà il *Te Deum*, nel fine del quale il Padre Superiore dirà: *Non nobis, Domine, sed nomini tuo da gloriam*, dopo il Superiore dirà: *Deus cujus misericordiæ non est numerus, & bonitatis infinitus est thesaurus, piissimæ majestati tuæ pro collatis donis gratias agimus, tuam semper clementiam exorantes, ut qui petentibus postulata concedis, eosdem non deserens, ad præmia futura disponas. Per Christum &c.*

Tutte le formalità insinuate circa il far la Priora, si devono osservare ancora nelle Conferme della medesima, poichè l' antica Regola non ci proibisce, che le Priore non possino continuare nella loro Carica.

CAPITOLO DECIMOSETTIMO

Dell' Officio, ed Autorità della Priora.

L'Officio della Priora non si restringe dentro li termini d' un certo determinato impiego, come è quello delle altre Madri Religiose, ma è un Officio che si estende a tutti gli Officj, ed a tutte le obbligazioni sì in ordine allo spirituale, come al temporale d' ogni persona, che è in Monastero, perchè a tutto deve invigilare, a tutto sopraintendere, a tutto provvedere secondo li bisogni, e perciò la Priora doverà essere tutta occhj per vedere se le Religiose, se le Educande, se le Serve facciano il debito loro; sarà bene che essa abbia buona opinione di tutte, si fidi di tutte, e creda che tutte esequiscano le loro obbligazioni, ma sarà molto

meglio che si osservi collo spesso informarsi, coll' osservar quanto mai può in persona, e col portarsi talvolta all' improvviso in que' luoghi dove è più da temersi, che succeda qualche disordine.

In occasione che la Priora venghi consigliata per sua direzione, e buon governo del Monastero, o sia avvisata di qualche inconveniente, che senza sua saputa succede, o pericolo che succeda, doverà ben avvertire di ricevere tali consigli, e avvisi in buona parte, e accogliere graditamente chi le consiglia, o avvisa, ma sopra il tutto sarà in debito di tener sempre secreta la persona, che l' averà avvisata, o consigliata.

Si guardi la Priora di non usar mai parzialità con alcuna, perchè questo potrebbe spiacere alle Suddite, ed esser causa di molti lamenti, e mormorazioni, poichè essendo ugualmente Madre di tutte, deve anche essere uguale con tutte, riguardandole con ugual affetto, e tenerezza per non dimostrarsi vera Madre d' alcune, e Madrigna delle altre; ma comecchè talvolta le circostanze possono esser tali, che per riguardo o dell' età, o del merito, o del maggior bisogno, o per impedire a qualche considerabile disordine, o in somma per altri ragionevoli fini, sia obbligata, e necessitata la Priora praticare qualche diversità, e fare con una ciò, che non ha fatto per l' altra, perciò nessuna Suddita averà da tassarla per parziale, ma anzi sarà in debito di considerare come giuste le sue deliberazioni, benchè non sappia li motivi, quali molte volte è spediente, che siano celati.

Ami la Priora, e incoraggisca con la voce, e coll' esempio tutte le Suddite all' osservanza della Regola, e sia certa, che se essa l' osservarà, sarà anche seguitata prontamente da tutte le altre.

CAPITOLO DECIMOOTTAVO

Della qualità, ed Officio della Vicaria.

NOn potendo la Madre Priora essere in ogni luogo, nè veder tutto, nè a tutto pensare, è necessario, che ella abbia una Vicaria di abilità, che sia umile, affabile, mansueta, caritativa, ed osservante della Regola, acciocchè sia di conforto, di sollievo, e d' appoggio alla Priora; cosicchè in absenza della Madre Priora, doveranno tutte le Religiose obbedire prontamente alla Madre Vicaria, la quale sebbene in tal caso averà tutta l' autorità di correggere, punire, e comandare tutto ciò, che non le sarà stato vietato, non potrà però alterare, nè rinnovare cosa alcuna senza licenza della Madre Priora.

Vacando la carica di Priora per la morte che le succedesse, o per qualunque altra cagione prima di terminare il suo Governo, resterà al governo del Monastero la sua Vicaria col titolo di Vicaria Priora, la quale coll' assenso del Padre Superiore, nel termine d' un mese doverà convocare un Capitolo delle Madri per venire all' elezione di una nuova Priora.

CAPITOLO DECIMONONO

Dell' Autorità, ed Officio del Padre Correttore.

COmecchè il Padre Generale, o Padre Provinciale risiedono per ordinario in luoghi distanti da questa Città, non possono aver ocular inspezione sopra del Monastero, nè provvedere speditamente a ciò, che può occorrere, quindi è che per lo più la sopraintendenza al medesimo resta appoggiata al Padre Correttore, il quale in absenza de' detti Superiori maggiori, averà tutta

l' autorità , che a loro compete , fuorchè in quelle cose , che dai medesimi , o dalla presente Regola fossero eccettuate .

La principal cura del Padre Correttore è di proccurare con ogni diligenza , che le Religiose osservino la loro Regola , e specialmente , che stiino tra di loro in santa pace , che custodiscano la purità , che siano obbedienti alla Priora , la di cui autorità doverà sostenersi con rigore da ogni Superiore , e quando mai essa fosse mancante in qualche cosa , non si doverà correggere in presenza delle altre Monache , ma privatamente in modo , e tempo , che esse non possino accorgersene , nè mai prima che sia finito il suo triennio si potrà levare dal suo Priorato , se non per gravissime cause con l' assenso del Capitolo , e del Reverendissimo Padre Generale .

CAPITOLO VIGESIMO

Della Portinara .

LE Porte , ed i Parlatorj sono i luoghi della maggior gelosia , che devono esser più custoditi , che richiedono tutta l' assistenza , e perciò si doverà eleggere per Portinara una Religiosa zelante , prudente , e attenta per assistere ai luoghi suddetti , deve essere prudente nel rispondere con cortesia a chi suona la Campanella , con scusare in bel modo se in quel tempo , o in quel giorno festivo non si dà l' ingresso in Monastero a' Signori secolari , benchè Parenti , o che nelle ore del Coro , o di Refettorio non è permesso fuor di necessità che si chiamino nè Monache , nè Educande al Parlatorio , in somma si richiede nelle Portinare tale prudenza , che nè li poveri , nè li ricchi , nè li nobili , nè li plebei restino

disgu-

disgustati, e l' osservanza regolare non venga pregiudicata; devono in oltre essere attente in ordine alla Porta di non aprirla ad ognuna, nè ad una se non nei casi specificati nel Capitolo dell' Ingresso in Monastero; devono essere attente, che uscendo persone dozzinali, non portino via qualche cosa, che appartenga al Pubblico, o al Privato, che nessun uomo resti furtivamente di notte in Monastero, ma che tutti eschino al suono dell' Ave Maria, eccettuato però qualche caso particolare con la licenza della Madre Priora.

E più che mai deve essere attenta in osservare, e procurare di conoscer le persone d' altro sesso, che ricercassero di parlare a qualche Educanda, o a qualche Monaca, e ciò per poter avvisare la Superiora prima di chiamare quella che vien desiderata; e se in tempo di Carnovale capitasse qualche Maschera, resta lor proibito di chiamar mai nessuna, se la detta Maschera non si fa conoscere.

Essendo chiamata col Campanello la Portinara, non averà a dire chi sono, ma *Deo gratias*.

La Portinara non averà a chiamare alcuna in Parlatorio, quando le Madri sono in Coro, o in Capitolo, o in Refettorio, o averanno fatta la santa Comunione, se non nei seguenti casi, cioè quando vi fosse qualche evidente premura che non patisse dilazione, quando fosse alcuno, benchè Contadino che dovesse subito partire, o fosse qualche Signore di distinzione, o qualche stretto Parente di qualche Monaca. Doverà chiudere le Porte al suono dell' Ave Maria alla sera, nè averà ad aprirle fino alla mattina seguente, se non in caso di qualche urgente bisogno con licenza della Madre Priora, appresso alla quale doveranno stare le Chiavi in tempo di notte,

te, e di giorno, proibendo loro di mai consegnarle ad altre, se non con licenza della Priora.

Capitando in mano delle Portinare qualche lettera, che sia diretta a qualche Educanda, doveranno consegnarla alla loro Maestra, se Novizza alla Maestra pure, se è Professa alla Madre Vicaria, o Priora; nè alla Priora però, nè alla Vicaria le sarà lecito aprir lettere di alcuna Religiosa professa di tre anni, doverà bensì vedere soltanto la sottoscrizione.

Dovendo poi scrivere qualche lettera alcuna Religiosa, doverà prima prender licenza dalla Priora, quale doverà concedergliela, quando non sia contraria alla loro professione.

CAPITOLO VIGESIMOPRIMO

Dell' Ingresso di Persone Estranee.

LA Madre Priora potrà dar l'ingresso a Persone Estranee in tutti li bisogni, e convenienze come segue quivi, cioè in ogni necessità di qualche affare o pubblico, o privato del Monastero, se qualche Inferma obbligata al letto desiderasse parlare al Padre, o alla Madre, o Fratelli, o Nipoti, ciò però quando non sia negli ultimi estremi di sua vita; occorrendo aver qualche consiglio di persone d' altro sesso per qualsivoglia affare, così pure a' Benefattori si potrà permettere l'ingresso, ed a' Vescovi, o gran Prelati, ma in tal occasione la Priora doverà con cortesia pregarli a contentarsi di condur seco poche persone, asserendo che le è rigorosamente proibito dalla Regola.

Ritrovandosi in Monastero Operarj d' altro sesso, si proibisce assolutamente alle Giovani così Monache, come

me Educande a trattenerſi con loro ſenza licẽza della Priora.

Benchè l' ingreſſo delle Donne in Monaſtero non rieſca di tanta ſoggezione come quello degli uomini, non apporta però loro poco diſturbo; quindi è che per ſollevarle ſi ſtabiliſce, che non ſi permetta alle Signore Donne di entrare in Monaſtero in alcun giorno di Feſta, nè le ſue Vigilie, maſſime delle Feſte principali.

Anzi ſi avvertiſce alla Madre Priora di non eſſere così facile ad introdurre Uomini, o Donne in Monaſtero, a riſerva però di quelle perſone, che ſono al ſervizio del Monaſtero ſteſſo sì ſpiritualmente, che corporalmente.

CAPITOLO VIGESIMOSECONDO

Della diſpenſa degli Officj.

FAtta, o confermata la Priora, ſi doverà fare, o confermare le altre Cariche degli Officj ſecondo che parerà alla Madre Priora, ed al Padre Correttore; doverà la Priora nel diſpenſare le Cariche mirare alla capacità di ciaſcuna, e ſe potrà, doverà mirar anche al grado, e anzianità di ciaſcheduna, e ſe non potrà o per impotenza, o per inabilità, doverà mirare al vantaggio, o decoro del comun Collegio. Deſcritte dunque le Cariche il Padre Correttore le pubblicherà alla preſenza di tutte, e con un bel Sermone le eſorterà all' obbedienza, e vigilanza de' loro Officj; e ſe qualcuna ardirà di opporſi a ciò che le ſarà impoſto, ſe ſarà per impotenza, o indiſpoſizione incognita alla Priora, doverà eſſer ſcuſata, ma ſe ſarà per brio, o per amor proprio, doverà amoroſamente eſſer corretta, e ſe ſi avanzaſſe ranto, che foſſe di ſcandalo, o di grave diſturbo, doverà eſſer punita pubblicamente ad eſempio delle altre.

CAPITOLO VIGESIMOTERZO

Della custodia della Roba comune.

Acciocchè il Collegio si conservi sempre di bene in meglio, si ordina in questo Capitolo, che ogni mese, o almeno ogni anno, e sempre avanti che la Priora decada dal suo Officio, si doverà fare il Bilanzo, e sarà tenuta tanto la Priora, quanto la Cancelliera, e Sagristana a dar conto di tutto ciò che ha scosso, e speso, e ciò alla vista di quattro Discrete, e se le avanza qualche cosa, che non appartenga al presente bisogno delle loro Cariche, lo doveranno mettere nel Deposito, dal quale lo potranno levare ogni volta, che sarà stimato bene dalla maggior parte delle Discrete, per servirsene nelle urgenze più premurose del Convento; e di più sarà tenuta la Priora d' invigilare acciocchè tutta la roba comune sia ben custodita, e ben ministrata.

CAPITOLO VIGESIMOQUARTO

Della Ritiratezza.

NEl presente Capitolo si comanda di non uscire fuori di Convento, se non in caso di grande importanza, nel qual caso deve la Priora inviar quelle Religiose che conosce che saranno di edificazione al prossimo, cioè di buona lingua, e savj costumi; ritrovandosi poi il Convento bisognoso di limosine, si doverà sempre inviare le Converse, acciocchè non manchi in Coro chi reciti il Divino Uffizio, massimamente nella propria Chiesa se si conserva il Santissimo Sacramento.

Per togliere poi gli scrupoli alle coscienze timorose, qui si dichiara, che nessuno degli antedetti Capitoli, nè

veru-

veruna cosa in essi contenuta, fuori di ciò che è comandato da Dio, e dalla Santa Chiesa, non obbliga a colpa veruna, ma solo alla pena, che sarà proporzionata alla trasgressione, e che si sarà imposta da' Superiori, e Superiore.

Tutto ciò che s' è posto in questa Regola sia a maggior gloria di Dio, e della nostra Santissima Madre Addolorata.

IL FINE.

NOI RIFORMATORI
Dello Studio di Padova

Avendo veduto per la Fede di Revisione, ed Approvazione del P. *Filippo Rosa Lanzi* Inquisitor Generale del Sant' Officio di Venezia nel Libro intitolato ms. *Costituzioni delle Sorelle del terz' Ordine de' Servi Collegiate*, non v' esser cosa alcuna contro la Santa Fede Cattolica, e parimente per Attestato del Segretario Nostro niente contro Principi, e buoni costumi, concediamo Licenza a *Giambatista Bossini Stampatore in Brescia*, che possi essere stampato, osservando gli ordini in materia di Stampe, e presentando le solite Copie alle Pubbliche Librerie di Venezia, e di Padova.

Dat. li 28. Febbrajo 1762. M. V.

(*Sebastian Justinian Rif.*
(*Alvise Mocenigo* 4. *Cav. Proc. Rif.*
(*Polo Renier Rif.*

Registrato in Libro a carte 160. al num. 834.

Davidde Marchesini Segret.

IN-

INDICE
DELLI CAPITOLI
CONTENUTI NELLA PRESENTE REGOLA.

Capitolo Primo, *del Coro* pag. 5
Capitolo Secondo *della Santa Messa* 9
Capitolo Terzo *del Suffragio de' Morti* 10
Capitolo Quarto *del Digiuno* 11
Capitolo Quinto *della Confessione, e Comunione* 12
Capit. Sesto *dell' elezione del Confessore ordinar. ed estraor.* 14
Capitolo Settimo *della custodia della Lingua* 15
Capitolo Ottavo *del Refettorio* 18
Capitolo Nono *della Povertà, Castità, e Obbedienza* 21
Capitolo Decimo *della Pace, e Concordia tra le Religiose* 29
Capitolo Undecimo *delle Colpe da dirsi* 35
Capitolo Duodecimo *delle Ballottazioni* 37
Capitolo Decimoterzo *delle Inferme, ed Infermiere* 40
Capitolo Decimoquarto *delle Accettazioni delle Giovani, e della Vestizione, e loro Professione* 44
Capitolo Decimoquinto *delle Educande* 47
Capitolo Decimosesto *della Elezione della Priora* 48
Capit. Decimosettimo *dell'Officio, ed autorità della Priora* 51
Capit. Decimoottavo *della qualità, ed Officio della Vicaria* 53
Capitolo Decimonono *dell' Autorità, ed Officio del Padre Correttore* 53
Capitolo Vigesimo *della Portinara* 54
Capitolo Vigesimoprimo *dell' Ingresso delle Persone Estranee* 56
Capitolo Vigesimosecondo *della dispensa degli Officj* 57
Capit. Vigesimoterzo *della custodia della Roba comune* 58
Capitolo Vigesimoquarto *della Ritiratezza* 58

c/p AM/BQ
C2915
8709411
11ag2020